



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO
Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado
"SANTE GIUFFRIDA"

95129 CATANIA – Viale africa, 198 - Tel. 095-7465996 – fax 095/531508
Plesso Martoglio via Salemi (Scuola secondaria di I grado)tel n.095/535527
Cod.Fisc.: 93203350876 - Cod.Mecc.: CTIC8A600V - e-mail ctic8a600v@istruzione.it
E mail certificata : ctic8a600v@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO RELATIVO PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Il Collegio dei docenti di scuola secondaria di I grado dell'I.C. "Sante Giuffrida/Martoglio, con delibera n. 17 del 24 settembre 2015 , integrato con la delibera n. 28 del 29/06/2019 e delibera n.22 del 19/05/2021

VISTO il DPR 249/98, art. 3 comma 1

VISTO il D.Lgs. 297/94, art. 74 comma 3;

VISTO il DPR n. 122/2009 art.lo 14;

Ascoltata la proposta della D.S.

APPROVA

il seguente Regolamento relativo alla quota minima di ore di frequenza necessaria per la validità dell'anno scolastico:

Art. 1

Gli studenti, come previsto dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 3

Come previsto dall'art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline previste dai piani di studio propri di ciascuno ordinario e indirizzo musicale.

Rientrano a tutti gli effetti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di Classe.

Art. 4 - Calcolo della percentuale di assenze.

Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato da parte di ciascun allievo, si prendono in esame le assenze e i permessi orari relative alle singole discipline e si procede alla loro somma, che non deve, salvo i casi in deroga previsti, superare un quarto del monte ore annuale ordinamentale

Per quanto riguarda gli alunni trasferiti in corso d'anno da altra Istituzione Scolastica, l'Ufficio di Segreteria richiederà le ore di assenza alla scuola di provenienza e ne darà comunicazione al Coordinatore di Classe.

Art. 5 – limiti al monte orario annuale

Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

CORSO	ORE SETTIMANALI	ORE ANNUE	ORE MINIME DI FREQUENZA	ORE MASSIME DI ASSENZA
Ordinario	30	990	742	248
Indirizzo musicale	33	1089	817	272

Dal monte ore complessivo si devono sottrarre 33 ore per gli alunni che non si avvalgono della IRC e che hanno scelto l'ingresso alla seconda ora o l'uscita anticipata nel caso in cui la lezione coincida con la prima o l'ultima ora di lezione.

Art. 6 – alunni con Bisogni Educativi Speciali

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, si farà riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano Educativo Personalizzato.

Art. 7- Computo delle ore di assenza

Sono computate come ore di assenza:

- ritardi cumulati
- entrate alla 2° ora;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- assenze collettive;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Art. 8 – Assenze non computate nel limite

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati tornei studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, attività di orientamento, ecc.);
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna riconosciuti
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, inagibilità dei locali scolastici, ecc.);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr., Legge n° 516/1988, che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Legge n° 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, ecc.)

Art. 9 – Deroghe al limite massimo di assenze

1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, è possibile derogare ai limiti sopra riportati nei casi seguenti:

- a) motivi di salute eccezionali e documentati, con certificazioni di strutture pubbliche o con codice regionale- ricovero ospedaliero - cure domiciliari per gravi patologie, in forma continuativa o ricorrente - terapie saltuarie e/o ricorrenti per gravi patologie - visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno)

b) motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel paese d'origine per motivi legali; visite parentali a congiunti in regime di detenzione.

c) possibilità di scrutinare l'alunno che, pur avendo compiuto un numero di assenze tale da non poter essere scrutinato, è riuscito a riportare almeno il voto 8 in tutte le discipline. Per poter applicare questa deroga tuttavia sarà necessario che all'ultimo Consiglio di Classe precedente lo scrutinio venga prodotta una relazione dove vengano espresse le strategie per riportare alla regolarità la frequenza scolastica dell'alunno, unita alla richiesta di deroga, con la motivazione e i voti riportati sul registro elettronico.

Solo limitatamente all'A.S. 2020/21

d) particolari e autocertificate problematiche legate a condizioni di isolamento, difficoltà di collegamenti in DAD o a particolari condizioni psicologiche determinate pandemia COVID/SARS 19.

2. Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l'Istituzione Scolastica e sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

3. La **documentazione** relativa alle **assenze di cui sopra** deve essere fornita al Coordinatore della classe ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Essa rientra a pieno titolo tra i dati sensibili ed è quindi soggetta alla normativa sulla "**Privacy**" applicata nell'Istituto.

Art. 10- Mancata validità dell'anno

1. Il mancato conseguimento, fatte salve le deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, **comporta, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.P.R. 122 del 2009, la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.**

2. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.

Art. 11 – Comunicazione assenze

Prima degli scrutini intermedi e finali i coordinatori di classe avranno cura di comunicare per iscritto sul quaderno delle comunicazioni o mediante registro elettronico

ad ogni studente e alla sua famiglia, attraverso la segreteria didattica, la quantità oraria di assenze accumulate.